



COMUNICATO UFFICIALE N. 344 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 396/AA al n. 400/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 396/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 419 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola ZANIN, Natale FERRARI e della società U.S. BADIA POLESINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola ZANIN, dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Badia Polesine all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 21.12.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Badia Polesine militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Natale FERRARI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Badia Polesine all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 21.12.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria al Sig. Nicola Zanin, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S. BADIA POLESINE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Natale Ferrari e Nicola Zanin all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicola ZANIN,
 - Sig. Natale FERRARI,
 - Società U.S. BADIA POLESINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Natale Ferrari;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola ZANIN,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Natale FERRARI,

· € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. BADIA POLESINE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 397/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian FORTUNA, Gaetano POMPILI e della società ASD USA FERMO 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Christian FORTUNA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Usa Fermo 2021 all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell' art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Usa Fermo 2021, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori Sig.ri D.R., A.G., F.F., F.P.D.C., A.C. e G.D.L., tutti minori degli anni nove, nonché per avere consentito e comunque non impedito la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Usa Fermo 2021 ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Pulcini:

- il Sig. D.R. alle gare Invictus Rapagnano – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 4.10.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Atletico Calcio Sant'Elpidio del 10.10.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Sangiorgese Calcio del 31.10.2025, Varenegrese Calcio – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 7.11.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Real Elpidiense Calcio del 15.11.2025, A.C.F. Fermo – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 22.11.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Mandolesi calcio del 29.11.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Invictus Rapagnano del 6.12.2025 e Porto Sant'Elpidio - A.S.D. Usa Fermo 2021 del 13.12.2025;

- il Sig. A.G. alle gare Invictus Rapagnano – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 4.10.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Atletico Calcio Sant'Elpidio del 10.10.2025, Campiglione Calcio – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 26.10.2025, Varenegrese Calcio – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 7.11.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Real Elpidiense Calcio del 15.11.2025, A.C.F. Fermo – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 22.11.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Mandolesi calcio del 29.11.2025 e Porto Sant'Elpidio - A.S.D. Usa Fermo 2021 del 13.12.2025;

- il Sig. F.F. alle gare Campiglione Calcio – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 26.10.2025, A.S.D. Usa Fermo 2021 – Sangiorgese Calcio del 31.10.2025 e Varenegrese Calcio – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 7.11.2025;

- il Sig. F.P.D.C. alle gare Invictus Rapagnano – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 4.10.2025 ed A.S.D. Usa Fermo 2021 – Atletico Calcio Sant'Elpidio del 10.10.2025;

- il Sig. A.C. alle gare Invictus Rapagnano – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 4.10.2025 ed A.S.D. Usa Fermo 2021 – Atletico Calcio Sant'Elpidio del 10.10.2025;

- il Sig. G.D.L. alla gara Invictus Rapagnano – A.S.D. Usa Fermo 2021 del 4.10.2025;

nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 fino al 28.10.2025, consentito e comunque non impedito che il tecnico Sig. Gaetano Pompili svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della

società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Pulcini della Delegazione Provinciale di Fermo, pur non essendo tesserato per tale compagine;

Gaetano POMPILI, all'epoca dei fatti tecnico non tesserato che ha svolto all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Usa Fermo 2021 attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Usa Fermo 2021 militante nel girone A del campionato Pulcini della Delegazione Provinciale di Fermo, pur non essendo tesserato per tale società;

ASD USA FERMO 2021, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Christian Fortuna ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Gaetano Pompili ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Christian FORTUNA,
 - Sig. Gaetano POMPILI,
 - Società ASD USA FERMO 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christian Fortuna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Christian FORTUNA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano POMPILI,
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD USA FERMO 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 398/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pfi 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. FARAONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. FARAONE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Rivera Moreno Jonathan David, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Faraone, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. FARAONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio Gerardo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FARAONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Rocco CAPUTO, e della società A.S.D. GARGANO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco CAPUTO, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, dal 6.11.2025 al 25.11.2025, inviato a mezzo WhatsApp al sig. Giuseppe Bozza, dipendente della L.N.D. - Delegazione Provinciale di Foggia: I) messaggi intimidatori riferiti all'arbitro della gara Under 15 Regionale Gargano Academy – Marconi Vico dell'1.11.2025; II) un messaggio irrispettoso riferito a una decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale; III) messaggi irrispettosi riferiti alla designazione dell'arbitro della gara Under 15 Regionale Vico - Academia Calcio Monte del 15.11.2025;

nonché per avere, in data 6.11.2025, inviato a mezzo WhatsApp al Sig. Lorenzo Taggio, Delegato Provinciale di Foggia della L.N.D., messaggi dal tono minaccioso riferiti a una decisione del Giudice Sportivo Territoriale;

A.S.D. GARGANO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Rocco Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco CAPUTO,
 - Società A.S.D. GARGANO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco Caputo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Rocco CAPUTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GARGANO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 727 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Sara QUARTA, e della società ASD FUTSAL LECCE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sara QUARTA, Presidente dotata di poteri di rappresentanza della ASD Futsal Lecce all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, dopo la disputa della gara ASD Futsal Lecce – ASD Futsal Mesagne del 24 gennaio 2026 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie C2, nel corso di un'intervista pubblicata in data 26.1.2026 dalla testata giornalistica web "Corriere Salentino.it" espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

ASD FUTSAL LECCE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Sara Quarta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Sara QUARTA,
 - Società ASD FUTSAL LECCE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Sara Quarta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Sara QUARTA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL LECCE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina